

## LE NUOVE TARIFFE FORENSI

## Tutti i costi per le liti civili e con il Fisco

Dal giudice di pace almeno 55 € - Ai praticanti importi dimezzati

**Pubblichiamo il Capitolo I delle nuove tariffe forensi, contenente la tariffa civile, amministrativa e tributaria, allegato al decreto del ministro della Giustizia firmato ieri.**

**Tariffa degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria**

dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo articolo 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

**ARTICOLO 5**

*Criteri generali per la liquidazione*

**ARTICOLO 1**

*Diritto dell'avvocato*

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegatate tabelle A e B.

**ARTICOLO 2**

*Obbligo del cliente*

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

**ARTICOLO 3**

*Giudizi non compiuti*

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

**ARTICOLO 4**

*Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti*

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto

disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento.

6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'articolo 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

**ARTICOLO 6**

*Determinazione del valore della controversia*

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisio-

ne, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rile-

**Tabella A - Onorari giudiziali**

Prestazioni	Fino a 600,00 €			
	Min.		Max.	
<b>I - Cause avanti ai giudici di pace</b>				
<b>1. Per l'intero giudizio</b>	55		190	
	Da 600,01 a 1.600 €	Da 1.600,01 a 2.600 €	Da 2.600,01 a 4.600 €	Da 4.600,01 a 6.000 €
	Min.	Max.	Min.	Max.
2. Studio della controversia	55	145	75	165
3. Consultazioni con il cliente	30	70	40	80
4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	20	35	25	40
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	45	115	60	130
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	20	25	25	30
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	35	115	60	130
8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	30	60	50	80
9. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	150	280	155	325
10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	45	145	75	170
11. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	40	115	60	130

indicati al precedente comma sorgono contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.

3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, titolo I, capo III, sezione I, Codice di procedura civile, per quelli previsti dall'articolo 669-quattordicesimo Codice di procedura civile e per quelli di cui all'articolo 2409 Codice civile, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.

**ARTICOLO 12**

*Cause in materia di rapporti di lavoro*

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera 500,00 euro gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedura conciliativa, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

**ARTICOLO 13**

*Cause di valore superiori a 5.164.600,00 euro*

1. Per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

**ARTICOLO 14**

*Rimborso spese generali*

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

**ARTICOLO 10**

*Procedimenti arbitrali rituali*

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

**ARTICOLO 11**

*Procedimenti speciali*

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

2. Nel caso che nei procedimenti

**ARTICOLO 8**

*Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio*

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

**ARTICOLO 9**

*Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio*

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo

**ARTICOLO 7**

*Pluralità di difensori e società professionali*

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo

**Tabella A - Onorari giudiziali**

Prestazioni	Fino a 5.200 €		Da 5.200,01 a 25.900 €		Da 25.900,01 a 51.700 €		Da 51.700,01 a 103.300 €		Da 103.300,01 a 258.300 €		Da 258.300,01 a 516.500 €		Da 516.500,01 a 1.549.400 €		Da 1.549.400,01 a 2.582.300 €		Da 2.582.300,01 a 5.164.600 €		Oltre 5.164.600,00 €		Di valore indeterminabile		Di particolare importanza e indeterminabile	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	(Importi in euro)																							
<b>II - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria</b>																								
12. Studio della controversia	80	205	105	415	210	835	420	1.255	630	1.675	840	2.515	1.260	3.355	1.680	4.195	2.100	5.035	0,000407	0,000975	210	1.255	210	2.515
13. Consultazioni con il cliente	40	105	55	210	110	420	215	630	320	840	425	1.260	635	1.680	845	2.100	1.055	2.525	0,000204	0,000489	110	630	110	1.260
14. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	30	50	35	105	55	215	110	325	165	430	220	650	330	865	435	1.080	545	1.300	0,000106	0,000252	55	325	55	650
15. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	70	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
16. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	25	40	30	80	40	165	85	245	125	330	170	495	250	660	335	825	415	990	0,000080	0,000192	45	245	45	495
17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
18. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	55	95	60	190	100	385	195	580	295	770	390	1.160	585	1.545	775	1.935	970	2.320	0,000188	0,000449	100	580	100	1.160
19. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	205	405	210	810	410	1.625	815	2.440	1.225	3.250	1.630	4.880	2.445	6.505	3.255	8.130	4.070	9.760	0,000788	0,001890	410	2.440	410	4.880
20. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	210	110	425	215	855	430	1.285	645	1.710	860	2.570	1.290	3.425	1.715	4.285	2.145	5.140	0,000415	0,000995	215	1.285	215	2.570
21. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
<b>III - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado</b>																								
22. Studio della controversia	80	260	135	520	265	1.045	525	1.565	785	2.090	1.050	3.135	1.570	4.180	2.095	5.225	2.615	6.275	0,000506	0,001215	265	1.565	265	3.135
23. Consultazioni con il cliente	40	130	70	260	135	520	265	785	395	1.045	525	1.570	790	2.095	1.050	2.620	1.315	3.145	0,000255	0,000609	135	785	135	1.570
24. Ricerca documenti	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540	275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810
25. Redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione	105	355	180	710	360	1.420	715	2.130	1.070	2.840	1.425	4.260	2.135	5.680	2.845	7.100	3.555	8.520	0,000688	0,001650	360	2.130	360	4.260
26. Istanza di sospensione	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540	275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810
27. Redazione motivi aggiuntivi	105	355	180	710	360	1.420	715	2.130	1.070	2.840	1.425	4.260	2.135	5.680	2.845	7.100	3.555	8.520	0,000688	0,001650	360	2.130	360	4.260
28. Atto di intervento	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540	275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810
29. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
30. Memorie difensive per ognuna	210	560	285	1.125	565	2.255	1.130	3.385	1.695	4.515	2.260	6.775	3.390	9.035	4.520	11.295	5.650	13.555	0,001094	0,002625	565	3.385	565	6.775
31. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	290	150	585	295	1.170	590	1.760	885	2.345	1.175	3.520	1.765	4.695	2.350	5.870	2.940	7.045	0,000569	0,001364	295	1.760	295	3.520
<b>IV - Cause avanti alla Corte d'appello e alla commissione tributaria regionale</b>																								
32. Studio della controversia	125	260	135	520	265	1.045	525	1.565	785	2.090	1.050	3.135	1.570	4.180	2.095	5.225	2.615	6.275	0,000506	0,001215	265	1.565	265	3.135
33. Consultazioni con il cliente	65	130	70	260	135	520	265	785	395	1.045	525	1.570	790	2.095	1.050	2.620	1.315	3.145	0,000255	0,000609	135	785	135	1.570
34. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	55	70	60	140	75	280	145	420	215	560	285	840	425	1.125	565	1.405	705	1.685	0,000137	0,000326	75	420	75	840
35. Prep. e redaz. dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	110	235	120	475	240	950	480	1.425	715	1.900	955	2.850	1.430	3.800	1.905	4.750	2.380	5.700	0,000461	0,001104	240	1.425	240	2.850
36. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	40	55	45	115	60	235	120	355	180	475	240	710	360	950	480	1.185	595	1.425	0,000115	0,000276	60	355	60	710
37. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	85	230	120	460	235	925	465	1.390	700	1.855	930	2.785	1.395	3.715	1.860	4.645	2.325	5.575	0,000450	0,001079	235	1.390	235	2.785
38. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	80	125	85	255	130	515	260	770																

LE NUOVE TARIFFE FORENSI

# Nel penale l'onorario recupera terreno

L'adeguamento riduce il divario con gli importi previsti nel civile

**Pubblichiamo il Capitolo II delle nuove tariffe forensi, contenente la tariffa penale, allegato al decreto del ministro della Giustizia firmato ieri.**

**NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1**

*Criteri generali*

**1.** Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

**2.** Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

**3.** Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di inconvenienti da compiere anche in

ore diverse da quelle abituali, eccetera), una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

**4.** Le voci della tabella sono cumulabili e dovute; per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attività difensiva", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 Codice di procedura penale).

**5.** Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

**6.** Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorene previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino a un terzo della misura prevista.

**ARTICOLO 2**

*Giudizi non compiuti*

**1.** Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato

ha ugualmente diritto al rimborso delle spese e al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

**ARTICOLO 3**

*Pluralità di difensori e parti. Società professionali*

**1.** Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporta l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

**2.** Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, o la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20 per cento.

**3.** Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

**4.** Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

**ARTICOLO 4**

*Trasferite*

**1.** Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

**ARTICOLO 5**

*Parte civile*

**1.** Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari e ai diritti della tariffa civile.

**ARTICOLO 6**

*Rimborsi*

**1.** Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, eccetera).

**ARTICOLO 7**

*Praticanti abilitati*

**1.** Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

**ARTICOLO 8**

*Spese generali*

**1.** All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

**Tabella C - Penale**

Giudice Di Pace	Gip E Gup				Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza		Tribunale collegiale		Corte d'appello e tribunale di sorveglianza		Corte d'assise e d'appello		Magistrature superiori	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	<b>1) Corrispondenza e sessioni</b>													
<b>1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna:</b>														
	6	10	8	16	8	12	10	16	12	20	19	32	24	40
<b>1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente ed un suo incaricato, per ogni sessione:</b>														
	19	39	24	65	24	48	32	65	40	81	65	129	81	161
<b>1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.</b>														
	39	77	48	129	48	97	65	129	81	161	129	258	161	323
<b>2) Esame e studio (*)</b>														
	20	35	25	60	25	45	30	60	40	75	60	120	75	150
<b>3) Investigazioni difensive (**)</b>														
	50	250	60	375	60	280	75	375	95	465	150	750	190	935
<b>4) Indennità (***)</b>														
	10	16	13	26	13	19	16	26	20	32	35	52	40	65
<b>5) Partecipazione e assistenza (****)</b>														
	20	35	30	60	30	45	35	60	45	75	70	120	90	150
<b>6) Udienze (per ognuna)</b>														
<b>6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale</b>														
	30	60	40	90	40	65	50	90	65	110	100	180	125	225
<b>6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, riconoscimenti, esperienze, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera</b>														
	50	250	75	375	75	280	100	375	125	465	200	750	250	935
<b>6.3 Per la discussione orale</b>														
	60	300	115	450	115	335	150	450	190	560	300	900	375	1.125
<b>7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)</b>														
<b>7.1 Esposti, denunce, querelle:</b>														
<b>7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace:</b>														
	50	230	60	345	60	255	75	345	95	430	150	690	190	860
<b>7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato:</b>														
	20	50	25	75	25	55	30	75	40	90	60	150	75	185
<b>7.4 Citazioni e notifiche:</b>														
	*	*	*	90	450	120	600	150	750	240	1.200	300	1.500	*
<b>7.5 Impugnazioni:</b>														
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>7.6 Memorie:</b>														
	60	300	90	450	70	335	90	450	115	560	180	900	225	1.125
<b>7.7 Pareri che esercitano l'attività</b>														

(\*) L'onorario è ogni volta dovuto: > in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive; ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; > dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; > prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; > dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; > all'atto della redazione di: denunce, querelle, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

(\*\*) > Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; > per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; > per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; > per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.

(\*\*\*) Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa: per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere.

(\*\*\*\*) Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore: alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora.

# I ritocchi ai diritti di avvocato

**Tabella B - Diritti di avvocato (civile e materie equiparate)**

Prestazione	Fino a € 400	Da € 400,01 a € 1.600,01	Da € 1.600,01 a € 2.800,01	Da € 2.800,01 a € 5.200,01	Da € 5.200,01 a € 25.900,01	Da € 25.900,01 a € 51.700,01	Da € 51.700,01 a € 103.300,01	Da € 103.300,01 a € 258.300,01	Da € 258.300,01 a € 516.500,01	Da € 516.500,01 a € 1.549.400,01	Da € 1.549.400,01 a € 2.882.300,01	Oltre € 5.164.600	Valore indeterminabile		
													Min.	Max.	
													<b>I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri d'autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali</b>		
<b>1. Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese</b>															
	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
<b>2. Per la disamina</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento</b>															
	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
<b>4. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>5. Per la chiamata di un terzo in causa</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>6. Per l'autentica di ogni firma</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>7. Per esame della procura notarile</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>8. Per il versamento del contributo unificato</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>9. Per l'iscrizione della causa a ruolo</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>10. Per la costituzione in giudizio</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriore alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriore alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusoriale, note illustrative), per ognuno</b>															
	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
<b>14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>15. Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>16. Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>20. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>21. Per le consultazioni con il cliente</b>															
	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
<b>22. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese</b>															
	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
<b>23. Per la notificazione di ogni atto</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>Se la notificazione è fatta a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più</b>															
	3	6	7	8	10	12	16	19	21	25	29	31	33	12	16
<b>24. Per l'esame di ogni relativo a notifica</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>25. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio</b>															
	26	45	52	59	74	89	119	149	163	193	223	238	252	89	119
<b>26. Per la intimitazione ai testimoni</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>27. Per la designazione del consulente tecnico di parte</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>28. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza</b>															
	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
<b>29. Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>30. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)</b>															
	3	6	7	8	10	12	16	19	21	25	29	31	33	12	16
<b>31. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
<b>32. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria</b>															
	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48				

## LE NUOVE TARIFFE FORENSI

# Uno «sconto» per le cause di lavoro

Onorari ridotti alla metà per le controversie in materia di impiego o di previdenza - Rimborso maggiorato del 10% in caso di trasferta

**Pubblichiamo il Capitolo III delle nuove tariffe forensi, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa), allegato al decreto del ministro della Giustizia firmato ieri.**

## ARTICOLO 1

## Criteri generali

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.

2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

## ARTICOLO 2

## Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri

1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

## ARTICOLO 3

## Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

## ARTICOLO 4

## Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio

1. Gli onorari e i diritti sono

**I valori rivisti per l'ambito stragiudiziale**

(Importi in euro)

Valore della pratica	Fino a 600 €		Da 600,01 a 1.600 €		Da 1.600,01 a 5.200 €		Da 5.200,01 a 25.900 €		Da 25.900,01 a 51.700 €		Da 51.700,01 a 103.300 €		Da 103.300,01 a 258.300 €		Da 258.300,01 a 516.500 €		Da 516.500,01 a 1.549.400 €		Da 1.549.400,01 a 2.582.300 €		Da 2.582.300,01 a 5.164.600 €		Oltre 5.164.600 €		Valore indeterminabile																														
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Coeff. Min.	Coeff. Max.	Min.	Max.																											
<b>1. Prestazioni di consulenza</b>																																																							
<b>A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare</b>														Minimo 15 massimo 150 €																																									
<b>B) Pareri che importino informativa e studio particolare:</b>																																																							
<b>a) pareri orali</b>																																																							
														20	75	50	120	65	165	90	295	150	420	190	525	265	635	320	845	425	950	480	1.055	530	1.160	0,000103	0,000225	150	525																
<b>b) pareri scritti</b>																																																							
														20	135	50	240	125	360	185	755	385	1.220	480	1.525	765	1.830	920	2.440	1.225	2.745	1.375	3.050	1.530	3.355	0,000296	0,000650	385	1.525																
<b>2. Prestazioni di assistenza</b>																																																							
<b>a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese</b>																												Diritto fisso 13 €																											
<b>b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese</b>																												Secondo il contenuto e il valore da 10 a 15 €																											
<b>c) Esame e studio della pratica</b>																												25	130	70	220	140	330	180	690	530	1.125	665	1.405	705	1.685	845	2.250	1.130	2.530	1.270	2.810	1.410	3.090	0,000273	0,000598	530	1.405		
<b>d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora)</b>																																																							
<b>■ in studio, anche telefoniche o telematiche</b>																												Minimo 35 massimo 60 €																											
<b>■ in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio</b>																												Minimo 65 massimo 125 €																											
<b>e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce</b>																												10	50	25	90	50	135	70	300	155	455	195	565	285	680	345	910	460	1.020	515	1.135	570	1.250	0,000110	0,000242	155	565		
<b>f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 delle norme generali</b>																												Dal 3% al 6% fino a € 5.200,00; Dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a 25.900,00 €; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a 51.700,00 €; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a 258.300,00 €; dall'1% al 3% sul maggior valore fino a 516.500,00 €; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a 1.033.000,00 €; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a 2.582.300,00 €; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre 2.582.300,00 €																											
<b>L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50 per cento</b>																																																							
<b>3. Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati eccetera per ogni assistenza</b>																												Minimo 40 €														Massimo 770 €													
<b>4. Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza</b>																												Minimo 0,50% del valore														Massimo 5% del valore (con un minimo di 65 €)													
<b>5. Assistenza in procedure arbitrali irrituali</b>																												Gli stessi diritti e onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (si veda articolo 10, tariffe civili)																											
<b>6. Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziali, l'onorario deve essere calcolato secondo l'articolo 7 delle norme generali sulla base delle entrate lordi</b>																												■ Dal 3% al 5% fino a € 5.200,00 euro con un minimo di 155 euro ■ Dall'1,50% al 2% sul maggior valore fino a 25.900,00 euro ■ Dallo 0,50% all'1% sul maggior valore oltre 25.900,00 euro																											
<b>7. Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti</b>																												I diritti e gli onorari della tariffa giudiziale civile																											
<b>8. Arbitro unico</b>																												All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:														Minimo: 650 Massimo: 1.935													
<b>Fino a 25.900,00 euro</b>																																																							
<b>Sul maggior valore</b>																																																							
Da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro														1.615							3.225																																		
Da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro														2.585							5.160																																		
Da 103.300,01 euro a 258.300,00 euro														5.165							10.325																																		
Da 258.300,01 euro a 516.500,00 euro														9.685							25.820																																		
Da 516.500,01 euro a 2.582.300,00														16.140							45.185																																		

## ARTICOLO 5

## Criteri per la determinazione del valore della pratica

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

2. Per le pratiche di valore

ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'articolo 1, comma

2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche di valore di 516.500,00 euro.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche

di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa

o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitri rituali che per quelli irrituali.

ARTICOLO 6

## Incarico non portato a termine

1. Per le pratiche iniziate ma

Da 2.582.300,01 euro a 25.822.900,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre 25.822.900,00

## Valore indeterminabile

1,295 10,325

## 9. Collegio arbitrale

Al collegio arbitrale composta da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario:

Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno

Fino a 25.900,00 euro

Minimo: 1.940

Massimo: 5.160

Sul maggior valore

Da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro

3.875 7.745

Da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro

6.460 14.200

Da 103.300,01 euro a 258.300,00 euro

12.915 25.820

Da 258.300,01 euro a 516.500,00 euro

22.595 58.100

Da 516.500,01 euro a 2.582.300,00

41.965 116.200

Da 2.582.300,01 euro a 25.822.900,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2223 del Codice civile, le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore a 65 euro all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell'Ordine. *Importi in attesa di conferma*

ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

## ARTICOLO 5

## Criteri per la determinazione del valore della pratica

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

2. Per le pratiche di valore

ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'articolo 1, comma

2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche di valore di 516.500,00 euro.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche

di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa

o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitri rituali che per quelli irrituali.

ARTICOLO 6

## Incarico non portato a termine

1. Per le pratiche iniziate ma

Da 2.582.300,01 euro a 25.822.900,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre 25.822.900,00

## Valore indeterminabile

1,295 10,325

## 10 - Onorario a tempo

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lordi dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

mento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lordi dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

## ARTICOLO 7

## Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lordi dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

degli immobili pari al 25% (cosiddetti «affitti reali»: periodo dicembre 1996 — ottobre 2003) e al 25,5% (cosiddetti «affitti abitativo»: periodo dicembre 1993 — dicembre 1996), per un totale che supera il 50 per cento.

A ciò si aggiungono le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decorso che è seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un aumento di non lieve entità. Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'Istat, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'Irap, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.

Alla luce delle considerazioni che precedono,

## LE NUOVE TARIFFE FORENSI

## L'importo minimo resta inderogabile

CONTINUA DA PAG. 27

Considerato che le vecchie lire 5mila equivalgono a euro 2,58 e le vecchie lire mille equivalgono a euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e a 1 euro comporterebbe — a parere del Consiglio di Stato — un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100 per cento. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento a euro per onorari e diritti all'unità di euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 - 3 euro (rispettivamente in difetto e in eccesso) per gli onorari e 0,50 euro in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che il criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100 per cento.

Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro. Tant'è che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (i minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.

Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

**Capitolo I recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.** Per ciò che concerne l'articolo normativo, si è innanzi tutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre

nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994 diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

È stata prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più volte affermato dalla Suprema corte (tra le altre, confronta Cassazione civile, sezione II, 2 novembre 1993, n. 10805) (articolo 5, comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si pone in termini diversi allorché oggetto della lite è un atto di natura negoziale o risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal Codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al Codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (articolo 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative «di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale», il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino al euro 516.500,00 (articolo 6, comma 5).

Nelle vigenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lettera m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a un miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lettera g), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamate dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti rispettivamente

vamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a un miliardo di lire. Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento a un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorché sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva a onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

È stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250mila, da lire 250mila a lire 500mila e da lire 500mila a lire un milione) in un unico scaglione fino a euro 600,00 non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi. È pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte le cause dal valore fino a euro 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da lire 0 a 250mila, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da lire 500mila a lire un milione. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale Istat e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi alla Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, e il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a 500mila lire e cause da lire 500.001 a lire un milione), nella nuova tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a 600 euro. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a 500mila lire; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da lire 500.001 a lire un milione (lo stesso criterio di cui al punto precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale Istat, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24,

La stessa modifica è stata apportata al paragrafo X (ora paragrafo VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da lire 500 milioni a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a un miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a un miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (articolo 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): «Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II».

È stata, poi, inserita una nuova voce: «8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria». Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero («17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero»). Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per le cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24,

«redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione»). Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non è affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). È stata inoltre precisata la voce n. 29 (29. Memorie difensive per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: «Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale». In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione è stata apportata alle voci n. 11 (già voce n. 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

È stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo; in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del "vecchio" scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del "vecchio" scaglione da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994; infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 milioni a 1 miliardo = 400%; da 1 miliardo a 3 miliardi = 700%; da 3 a 5 miliardi = 900 per cento.

È stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, è quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti coerentemente con quanto già previsto da decreto ministeriale del 1994.

L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti è motivato dal fatto che ciò consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lett. L) e IX (lett. O) della tabella A: «Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole voci previsti per il precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo ad esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo più semplice di intendere il criterio dello sviluppo "rigidamente proporzionale" è il seguente: posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo è di lire 4.220.000 e il massimo è di lire 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e ciò comporta che occorre vedere "di quanto" aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che è l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi e i massimi. Perciò, per una causa di 6 miliardi, cioè dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati (lire 4.220.000, lire 10.550.000) del 20%. Per una causa che vale 7 miliardi, cioè dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

(...) Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente Dm, ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti.

Ovviamente cambia «il precedente scaglione» utilizzato per calcolare i coefficienti (non è più quello da lire 3.000.000,001 a 5.000.000,000, ma quello da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00).

Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolo 6, comma 5, i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 euro, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 euro. Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di

rispetto a quelli dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedentemente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.500,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il Dm prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125%

valore fino a 516.500,00 euro, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella "Coefficienti di applicazione". Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, che possono derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale è stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al Tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase «Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati», in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'articolo 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferite, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (150mila lire) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a 500 euro. È precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro o uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (articolo 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere a una correzione degli onorari minimi e

massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Più in particolare, per le voci dalla 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a 10 milioni di lire risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da 10.000.001 a 50.000.000 di lire). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a 10 milioni di lire), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquantina di euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16) prevedeva per le cause di valore fino 10 milioni di lire, minimi di 40mila lire (20,66 euro), mentre per le cause di valore da 10.000.000 di lire a 50.000.000 di lire, minimi di 32mila lire (16,53 euro) — si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in euro, e in particolare alla pubblicazione speciale del Cnr "Le tariffe in euro", supplemento al n. 4 di "Attualità forensi", novembre-dicembre 2001. Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione più alto, il minimo precedente (40mila lire = 20,66 euro), di rivalutarlo secondo l'indice Istat e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioè alla cinquantina di euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquantina di euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurre a un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25 per cento.

Si confrontano al riguardo le voci 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.

## Maggiore rilievo alle prestazioni «extra-aula»

Per quanto concerne la tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'eliminazione di alcune voci (33, 41, 46 della tabella B del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative e amministrative; si è poi introdotta una voce nuova (la 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla M (già 10), è stato precisato come il diritto è dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla 25 (già 24), è stato precisato come il diritto per l'assistenza prestatata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla 33 (già 32) è stata usata una formulazione testuale più ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla 40 è stata aggiunta la parola "giudiziale" per precisare di quale nota spese si tratti; alla 51 (già 52) è stata aggiunta la parola "ogni" per maggiore chiarezza («per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio»); alla voce 80 (già 83) è stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.

È stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria Istat (25%).

Ai fini di razionalizzazione e semplificazione è stato ridefinito il contenuto delle voci n. 57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B.

È stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000, da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un unico scaglione fino a euro 600. È sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi così minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte le cause del valore fino a 600 euro.

Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 euro, e da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 eu-

ro), oltre il quale valore vi è lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori notevolmente più alti che in passato.

Si è precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente euro 25.900,00 ma non euro 103.300,00, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio (articolo 6, comma 5).

**Capitolo II recante la Tariffa penale.** La revisione della Tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporti, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attività analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili — specie quelle relative agli scritti difensivi — per sincerarsene.

Peraltro, dopo più di un decennio di applicazione del nuovo processo penale e in ragione delle numerose novità introdotte — la più significativa al riguardo è quella relativa alle investigazioni difensive — ma anche per i tempi e le modalità di procedimento e processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di più moderne attrezzature, nonché per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, è apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.

Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento a "incidenti probatori" e a "giudizi abbreviati", talvolta più importanti dei processi davanti al giudice monocratico o collegiale), Tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, Tribunale in composizione collegiale, Corte d'appello e Tribunale di sorveglianza, Corte d'assise d'appello, magistratura superiore.

D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attività non in-

dicata in quella precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e relative attività, redazioni di scritti difensivi.

Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle già contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attività prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della tariffa.

Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (si veda nuovo comma 4, articolo 1).

Per le udienze, è stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attività difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale. Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) è sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.

Per le attività relative agli «accertamenti tecnici non ripetibili» (articolo 360 Codice di procedura penale), e per le attività relative ai «ricorsi per i voti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli "onorari" della Tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti all'unità di euro, per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli "onorari" della Tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquantina di euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è disposti dal criterio sopradescritto nei seguenti casi: — alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al Tribunale monocratico è stato portato a 8 euro, mentre attraverso il criterio di sviluppo matematico è stato portato a un risultato di 12 euro;

— alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a 35 euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematico, è successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 32 euro;

— alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a un risultato di 12 euro;

— alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a un risultato di 12 euro;

veglanza, è stata approvata una diminuzione del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

— per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, è stato approntato un aumento del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

— per i giudizi davanti alla Corte di assise e di Assise d'appello, è stato approntato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

— per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, è stato approntato un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

— per i giudizi davanti al Gip o al Gup, si è preferito prevedere i minimi della colonna del Tribunale monocratico e i massimi della colonna del Tribunale collegiale, consentendo così di mediare volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza dell'attività.

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla Tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), "corrispondenza e sessioni" e "indennità" (assimilabili ai "diritti" della Tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unità di euro, per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli "onorari" della Tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquantina di euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è disposti dal criterio sopradescritto nei seguenti casi:

— alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al Tribunale monocratico è stato portato a 8 euro, mentre attraverso il criterio di sviluppo matematico è stato portato a un risultato di 12 euro;

— alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a un risultato di 12 euro;

— alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a un risultato di 12 euro;

— alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a un risultato di 12 euro;

importo identico all'onorario massimo dello scaglione precedente.

Anche nella Tariffa penale, come si dirà di seguito in commento alla Tariffa stragiudiziale, è stato ritenuto opportuno inserire titoli, diversificati dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora più omogenea rispetto a quella civile.

È stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da società professionali (articolo 3, comma 4).

Per omogeneità con la tabella civile è stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferite, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (articolo 4).

È stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali è possibile chiedere il rimborso delle spese (articolo 6).

**Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali.** La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, in formate a un'esigenza di chiarezza e di intelligibilità del testo. Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura. Ulteriore innovazione volta